

D.A. N° 12

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Consiglio comunale del Comune di Marineo con delibera n. 35 del 29/6/2019 ha dichiarato lo stato del dissesto economico-finanziario e che in conseguenza di ciò, con DPR del 25/11/2019 registrato al protocollo del Comune in data 13/12/2019 al n. 20168, è stato nominato l'organismo straordinario di liquidazione;

VISTO l'art. 259 del d.lgs 267/2000 rubricato "*ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato*" ed in particolare il primo comma che stabilisce "*Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.*"

VISTA la nota prot. 339 del 11/1/2021 con la quale il servizio I di questo Dipartimento regionale, su segnalazione prot. 104 del 5/1/2021 del Segretario Generale, ha comunicato che con atto deliberativo n. 52 del 31/12/2020 il Consiglio Comunale di Marineo non ha approvato la nuova ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato;

VISTO l'art. 262, "*Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato*", primo comma - che prevede "*L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, o del termine di cui all'art.261 comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a).*"

VISTO, ancora, l'art. 251 del Tuel secondo il quale l'ente locale dissestato, entro 30 giorni dalla data di dichiarazione del dissesto, avrebbe dovuto deliberare l'aumento al massimo delle aliquote dei tributi e tasse di propria competenza, pena la sospensione dei contributi erariali;

VISTO l'art. 58 comma 1 della l.r. 1.9.1993, n. 26 a mente del quale "*Le disposizioni dell'articolo 109-bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore*";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 54 dell'OR.EE.LL ed in particolare il primo comma lett.a) a mente del quale il consiglio è sciolto "*quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero*

compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento"

VISTO il combinato disposto degli articoli richiamati 109 bis e 54 dell'OREELL, dell'art.58 della legge regionale 26/93, e dell'art. 262 del TUEL approvato con il d.lgs 267/2000 che richiamando le disposizioni contenute nell'art. 141 – comma 1 lettera c) - dello stesso Testo Unico - integrano con la fattispecie in esame (mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) e per la quale nell'ordinamento Siciliano è prevista la medesima sanzione applicabile per effetto delle disposizioni dell'OREELL, le ipotesi di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali;

VISTO il regolamento d'attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto Presidenziale n. 20 del 29.2.2012;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dovere esperire il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., mediante la nomina di un Commissario ad acta, che, previa ricognizione degli eventuali atti adottati e della verifica dello stato del procedimento in argomento, curi gli adempimenti omessi dall'ente, ivi compresi quelli propedeutici e/o connessi alla stesura dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, di cui all'art. 251 del d.lgs 267/2000;

RITENUTO, pertanto, di incaricare un funzionario di questo Dipartimento, che previo accertamento e ricognizione degli atti e della verifica dello stato del procedimento e dell'acclarata inadempienza, provveda in sostituzione degli organi comunali, assumendone i relativi poteri, ad approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del comune di Marineo, gli atti propedeutici e/o connessi e ponendo, altresì, in essere le iniziative sottese alla trasmissione del documento contabile alla Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno, attivando e seguendo il procedimento con il quale dovrà fornirsi ogni utile risposta agli eventuali rilievi che lo stesso Ministero potrà formulare; l'incaricato dovrà in ogni caso seguire detto procedimento fino alla notifica del provvedimento finale da parte del Ministero;


VISTI i provvedimenti emanati dalle autorità nazionali e regionali con i quali sono state determinate ed emanate apposite misure di contenimento e prevenzione per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatis presso gli enti locali;

D E C R E T A

Per i motivi in premessa indicati che devono intendersi riportati e trascritti:

Art. 1 – Per le finalità di cui agli articoli 109 bis e 54 dell'OREELL, dell'art. 58 della l.r. 26/93, e dell'art. 262 del TUEL, approvato con il d.lgs 267/2000, che richiama le disposizioni contenute nell'art. 141 dello stesso Testo Unico, il Sig./dott.


in servizio presso il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali è nominato Commissario ad acta presso il comune di Marineo per l'approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato e degli atti propedeutici, connessi e consequenziali;

Art. 2 – L'incaricato, anche con riguardo alle disposizioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali destinati al contenimento della pandemia da corona virus, procederà preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, con le modalità di cui all'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012, dando successivamente corso all'insediamento anche per via telematica presso l'ente e ad attivare l'intervento accertativo/sostitutivo.

Lo stesso incaricato, che valuterà in qualsiasi momento ed a seconda della situazione epidemiologica la possibilità dell'accesso presso gli uffici comunali in presenza, qualora non siano stati adottati gli atti di cui all'art. 251 del tuel e/o non sia stato predisposto dagli uffici finanziari il relativo schema di bilancio stabilmente riequilibrato, procederà ad assegnare un breve termine per il deposito della/e proposta/e di deliberazione, avvertendo che qualsiasi ingiustificato ritardo che possa ostacolare/rallentare l'attività sostitutiva, oltre a formare oggetto di segnalazione agli organi competenti, nonché all'organismo di valutazione, sarà posto a base dell'azione di responsabilità da attivare ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della l.r. 44/91.

Ove, invece, la proposta di deliberazione, unitamente ai documenti contabili in argomento e munita dei pareri di rito, sia stata esitata dagli uffici finanziari, ma non approvata dalla Giunta, il Commissario, senza indugio, si sostituirà per l'approvazione dell'atto di pertinenza di tale Organo.

Come parimenti dovrà provvedere, nel caso dovesse rilevare l'inerzia del consiglio comunale e ricorrendone i presupposti, ad approvare la/e proposta/e di deliberazioni in argomento, senza alcuna esitazione, in sostituzione dell'organo consiliare inadempiente.

Art. 3 – Il Commissario, nell'ipotesi di cui al terzo periodo del precedente articolo 2, non appena acquisito il parere da parte dell'organo di revisione finanziaria, provvederà, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari e, per detta fattispecie, all'accertamento della fondatezza dei motivi ostativi all'approvazione della ipotesi dello schema del bilancio stabilmente riequilibrato, a convocare il Consiglio comunale e ad assegnare un breve termine entro cui dovrà essere esitata la proposta di deliberazione di detta ipotesi di schema di bilancio stabilmente riequilibrato.

Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza per come indicata nell'avviso di convocazione che dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale ipotesi, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando corso all'avvio del procedimento sanzionatorio di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 4 - Più specificamente, nell'ipotesi di cui al precedente art.3, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio Comunale, il commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato così come prescritto dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 5 - Nel caso in cui, invece, all'esito del preliminare accertamento dei motivi addotti dai consiglieri comunali durante la seduta di consiglio comunale del 31/12/2020 non dovessero emergere nuovi elementi giur-contabili o procedurali tali da dover *ob torto collo* rimodulare una ulteriore nuova proposta di deliberazione di approvazione della ipotesi del bilancio strutturalmente riequilibrato, senza indugio il Commissario, sostituendosi al consiglio

comunale, dovrà approvare la deliberazione *de qua* dando corso conseguentemente all'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 6 - E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessaria per l'esercizio delle funzioni sostitutive che, a causa della situazione emergenziale e delle correlate misure di contenimento della pandemia da covid19, possono essere espletate, se ed ove possibile, anche da remoto.

Art. 7 - Ai commissari sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa ed alle disposizioni contenute nel CCRL, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati al commissario ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 8 - Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 29 GEN 2021

IL DIRIGENTE GENERALE
M. Rizza



Il Dirigente del Servizio
S. Ciccarelli

Il Funzionario direttivo
A. Garofalo



L'ASSESSORE
ZAMBUTO

